

(Codice interno: 403873)

LEGGE REGIONALE 25 settembre 2019, n. 40

Modifiche alla legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 "Istituzione dell'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura" e ulteriori disposizioni.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1**Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 "Istituzione dell'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura".**

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, sono inseriti i seguenti:

"1 bis. L'Agenzia, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 "Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154", può svolgere le funzioni di organismo pagatore di cui al comma 1 anche a favore di altre regioni o province autonome, nel rispetto dei criteri di riconoscimento e sulla base di apposito accordo tra la Regione del Veneto e la regione o provincia autonoma a favore della quale l'Agenzia è autorizzata ad operare, stipulato previa deliberazione della Giunta regionale.

1 ter. Le attività, i compiti e le relative dotazioni finanziarie e umane derivanti dall'accordo di cui al comma 1 bis, sono oggetto di convenzione operativa tra l'Agenzia e l'amministrazione affidante l'incarico, previa approvazione da parte della Giunta regionale del Veneto."

2. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 dopo le parole: "dalla Regione" sono inserite le seguenti: "del Veneto".

3. Al comma 3 bis dell'articolo 2 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 dopo le parole: "venga affidata" sono inserite le seguenti: "dalla Regione del Veneto".

4. Dopo il comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 è inserito il seguente:

"4 bis. La Giunta regionale può affidare all'Agenzia, mediante stipula di apposita convenzione, l'esecuzione di rilevazioni statistiche in materia agricola."

Art. 2**Modifica all'articolo 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 "Istituzione dell'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura".**

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, è aggiunto il seguente:

"6 bis. L'Agenzia può stipulare accordi e convenzioni e partecipare a progetti con altre amministrazioni pubbliche italiane ed europee, al fine di scambiare esperienze e capitalizzare i risultati di azioni e interventi connessi allo svolgimento delle proprie attività istituzionali."

Art. 3**Modifica all'articolo 4 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 "Istituzione dell'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura".**

1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, è aggiunta la seguente:

"c bis) approva le convenzioni operative dell'Agenzia con altre regioni o province autonome di cui all'articolo 2, comma 1 ter."

Art. 4

Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 "Istituzione dell'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura".

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, è sostituita dalla seguente:

"b) il Revisore dei conti."

Art. 5

Sostituzione dell'articolo 7 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 "Istituzione dell'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura".

1. L'articolo 7 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, è sostituito dal seguente:

"Art. 7

Revisore dei conti.

1. *Le funzioni di revisore dei conti sono svolte da un revisore unico nominato dal Consiglio regionale secondo le procedure della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 tra gli iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 "Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE e che abroga la direttiva 84/253/CEE", che rimane in carica per la durata della legislatura e può essere riconfermato una sola volta.*

2. *Il revisore dei conti esercita funzioni di controllo e vigilanza sulla regolarità contabile dell'Agenzia, effettua inoltre verifiche trimestrali di cassa, redige la relazione esplicativa al bilancio e la relazione al rendiconto generale, verificando la regolarità gestionale.*

3. *Al revisore dei conti spetta un'indennità annua lorda onnicomprensiva stabilita dalla Giunta regionale in misura non superiore al settanta per cento di quella spettante ai componenti del collegio dei revisori delle aziende unità locali socio sanitarie di massima dimensione; non si applicano le indennità e i rimborsi previsti dall'articolo 57 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1997".*

4. *Con le stesse modalità di cui al comma 1 è nominato il revisore supplente."*

Art. 6

Modifiche dell'articolo 11 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 "Istituzione dell'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura".

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 la parola: *"regionale"* è sostituita dalle seguenti: *"della Regione del Veneto"*.

2. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 la parola: *"regionali"* è sostituita dalle seguenti: *"della Regione del Veneto"*.

3. Dopo la lettera c) del comma del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 è inserita la seguente:

"c bis) somme assegnate da altre regioni e province autonome per l'esercizio di funzioni di cui all'articolo 2, commi 1 bis e 1 ter, secondo quanto stabilito dalle relative convenzioni operative;"

Art. 7**Ulteriori disposizioni finalizzate all'istituzione di un ente o società interregionale per la gestione di aiuti ed interventi nel settore primario e di altri fondi.**

1. La Giunta regionale è autorizzata ad avviare le procedure per l'istituzione per legge, in concorso con altre regioni o province autonome, di un soggetto giuridico interregionale dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile e patrimoniale, da istituire ai sensi dell'articolo 60 della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto", o per partecipare a società o promuoverne la costituzione con le stesse regioni o province autonome, nel rispetto dell'articolo 61 della medesima legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1, per l'attribuzione dello svolgimento di funzioni e servizi per la gestione di aiuti ed interventi in materia di agricoltura, sviluppo rurale e di altri fondi e ogni altra procedura di attuazione delle disposizioni nazionali e degli enti partecipanti.

Art. 8**Disposizioni transitorie.**

1. Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 si applicano a decorrere dal primo rinnovo dell'organo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9**Clausola di neutralità finanziaria.**

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 25 settembre 2019

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 "Istituzione dell'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura".

Art. 2 - Modifica all'articolo 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 "Istituzione dell'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura".

Art. 3 - Modifica all'articolo 4 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 "Istituzione dell'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura".

Art. 4 - Modifica all'articolo 5 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 "Istituzione dell'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura".

Art. 5 - Modifica dell'articolo 7 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 "Istituzione dell'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura".

Art. 6 - Modifiche dell'articolo 11 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 "Istituzione dell'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura".

Art. 7 - Ulteriori disposizioni finalizzate all'istituzione di un ente o società interregionale per la gestione di aiuti ed interventi nel settore primario e di altri fondi.

Art. 8 - Disposizioni transitorie.

Art. 9 - Clausola di neutralità finanziaria.

Dati informativi concernenti la legge regionale 25 settembre 2019, n. 40

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Giuseppe Pan, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 14 maggio 2019, n. 9/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 17 maggio 2019, dove ha acquisito il n. 441 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Prima Commissione consiliare;
- La Prima Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 26 giugno 2019;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Riccardo Barbisan, e su relazione di minoranza della Prima commissione consiliare, relatrice la consigliera Francesca Zottis, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 17 settembre 2019, n. 40.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Prima commissione consiliare, relatore il consigliere Riccardo Barbisan, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 “Riorganizzazione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell’articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154”, prevede al comma 2 dell’articolo 5 che gli organismi pagatori riconosciuti all’entrata in vigore di detta legge possano esercitare la propria competenza su più regioni, previo accordo tra le stesse e nel rispetto dei criteri di riconoscimento.

Per la Regione del Veneto, le funzioni di Organismo pagatore previste dal decreto legislativo n. 74/2018 sono esercitate dall’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA) istituita con legge regionale 9 novembre 2001, n. 31. L’Agenzia è ente di diritto pubblico, strumentale della Regione del Veneto, dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile e patrimoniale.

AVEPA agisce nel territorio della Regione del Veneto come Organismo pagatore di aiuti, contributi e premi comunitari previsti dall’Unione europea e finanziati in tutto o in parte dalla stessa, con il cofinanziamento statale e regionale. All’Agenzia può inoltre essere affidata, previa stipula di apposita convenzione, la gestione di ogni altro aiuto in materia di agricoltura e sviluppo rurale e di altri fondi.

In questi ultimi anni AVEPA ha operato applicando logiche innovative ed efficienti nei servizi rivolti al cittadino, conquistando così una posizione di evidenza rispetto agli altri organismi pagatori italiani, tanto da essere individuata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo come “esempio di best practice” da replicare anche in altre realtà.

Si ravvisa l’opportunità, dunque, di eseguire alcuni interventi modificativi alla legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, al fine di adeguarla alle nuove previsioni di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 74/2018 e predisporre una base normativa per possibili nuove evoluzioni in materia di gestione di aiuti e interventi nel settore primario e in altri fondi, in collaborazione con altre regioni e province autonome italiane.

Sulla base di tali premesse generali e per tali motivazioni la Giunta regionale ha licenziato il presente disegno di legge, di modifica della richiamata legge regionale 39/2001, che ha assunto il numero 441 tra i progetti di legge depositati nel corso della legislatura e si compone di 9 articoli.

Con l’articolo 1 si introduce la possibilità per AVEPA di svolgere funzioni di Organismo pagatore anche per altre regioni italiane e province autonome, in attuazione del richiamato articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 74/2018, disponendo le modalità operative attraverso cui l’affidamento debba avvenire. È infatti prevista la stipula di un accordo tra la Regione del Veneto e la regione o provincia autonoma interessata e successivamente la conclusione di una convenzione operativa tra l’Agenzia e l’amministrazione affidante l’incarico, per regolare le attività, i compiti e le dotazioni finanziarie e umane necessarie allo svolgimento dell’incarico stesso. Inoltre, con il comma 4 bis, si aggiungono ai compiti dell’Agenzia anche le rilevazioni statistiche in materia agricola, in ragione della sua presenza territoriale diffusa e della gestione delle banche dati delle aziende agricole, in primis il fascicolo aziendale, istituito con DPR 1° dicembre 1999, n. 503.

Con l’articolo 2, si conferisce all’Agenzia, nell’ambito della propria autonomia amministrativa, la possibilità di concludere accordi e convenzioni di cooperazione con altri enti e amministrazioni, sia italiane sia europee, per lo scambio di buone pratiche in materia di erogazione di aiuti e altre attività proprie dell’Agenzia.

La modifica dell'articolo 3 è conseguente a quanto introdotto all'articolo 1 nel conferire alla Giunta regionale la competenza di approvare le convenzioni operative di cui all'articolo 1 del presente disegno di legge.

Gli articoli 4 e 5 sostituiscono le vigenti disposizioni della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 riguardanti la funzione di revisione dei conti. Viene introdotta la figura del Revisore unico dei conti al posto del Collegio dei revisori, che contava di 3 membri effettivi e 2 supplenti. Il Revisore unico dei conti viene nominato dal Consiglio regionale tra gli iscritti nel registro dei revisori legali secondo le procedure previste dalla legge regionale 22 luglio 1997, n. 27. È nominato altresì un revisore supplente.

Le modifiche introdotte dall'articolo 6 riguardano adeguamenti dell'articolato in recepimento di quanto disposto dall'articolo 1.

Con l'articolo 7 viene adeguato il testo normativo per prevedere la possibilità di avviare procedure propedeutiche all'istituzione per legge, in concorso con altre regioni o province autonome, di un soggetto giuridico interregionale per la gestione di aiuti ed interventi nel settore primario e di altri fondi. Si riporta, altresì, il richiamo alle disposizioni statutarie di cui agli articoli 60 e 61 della legge regionale 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto".

Le disposizioni transitorie introdotte con l'articolo 8 riguardano la tempistica della nomina del Revisore unico, ossia dal primo rinnovo dell'organo successivo all'entrata in vigore del presente disegno di legge.

L'articolo 9, infine, contiene la declaratoria di assenza di oneri a carico del bilancio regionale.

La Prima Commissione consiliare, acquisito il parere favorevole della Terza Commissione per gli aspetti di competenza, contenente la raccomandazione - recepita - di apportare un'integrazione al testo dell'articolo 7, ha concluso i propri lavori in ordine al provvedimento all'esame di quest'Assemblea nella seduta del 26 giugno 2019, approvandolo a maggioranza.

Hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari Liga Veneta-Lega Nord, Zaia Presidente, Siamo Veneto, Movimento 5 stelle e Alessandra Moretti Presidente; si sono astenuti i rappresentanti del gruppo consiliare Partito Democratico e la componente politica "Italia in Comune" del Gruppo Misto."

- Relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatrice la consigliera Francesca Zottis, nel testo che segue:

"Signor Presidente, colleghi consiglieri,

in linea generale è un provvedimento che poteva trovarci favorevoli, nel senso che l'allargamento della base normativa per quanto riguarda le competenze di AVEPA per noi è solo un elemento di maggiore efficienza e coerenza anche rispetto a quella che è l'evoluzione normativa in essere e anche delle possibilità di riuscire a svolgere più velocemente alcune mansioni e con maggiore coordinamento, rispetto alle mansioni attuali. Ciò che ci lascia perplessi e che non ci trova assolutamente d'accordo è l'articolo 7. Crediamo sia condivisibile l'istituzione di nuovi Enti, ma ad oggi non c'è pervenuta un'analisi reale e dettagliata sulle motivazioni che dovrebbero portare alla creazione di questo nuovo Ente interregionale e quali potrebbero essere le reali competenze.

Non avendo un quadro preciso di riferimento si tratta per noi di un Ente inutile. Oggi avremo alcune informazioni dall'Assessore. Si tratta però di notizie insufficienti e tardive perché un'analisi dettagliata richiederebbe specifiche non solo numeriche, ma anche di natura più generale che credo sia impossibile comunicare oggi in Aula e soprattutto sarebbe utile approfondire i reali fabbisogni con le altre Regioni o con gli enti interessati."

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'art. 2 della legge regionale n. 31/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 2 - Compiti dell'Agenzia.

1. All'Agenzia sono attribuite le funzioni di organismo pagatore, per la Regione Veneto, di aiuti, contributi e premi comunitari, anche connessi o cofinanziati, previsti dalla normativa dell'Unione europea e finanziati, in tutto o in parte, dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEOGA), sezione "garanzia".

1 bis. L'Agenzia, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 "Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154", può svolgere le funzioni di organismo pagatore di cui al comma 1 anche a favore di altre regioni o province autonome, nel rispetto dei criteri di riconoscimento e sulla base di apposito accordo tra la Regione del Veneto e la regione o provincia autonoma a favore della quale l'Agenzia è autorizzata ad operare, stipulato previa deliberazione della Giunta regionale.

1 ter. Le attività, i compiti e le relative dotazioni finanziarie e umane derivanti dall'accordo di cui al comma 1 bis, sono oggetto di convenzione operativa tra l'Agenzia e l'amministrazione affidante l'incarico, previa approvazione da parte della Giunta regionale del Veneto.

2. Nell'esercizio delle funzioni di organismo pagatore, ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 "Regolamento della Commissione che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEOGA, sezione "garanzia" della Commissione del 7 luglio 1995 e successive modifiche, l'Agenzia provvede:

- a) all'autorizzazione dei pagamenti;
- b) all'esecuzione dei pagamenti;
- c) alla contabilizzazione dei pagamenti;
- d) ad assicurare il raccordo operativo con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e con la Commissione europea;

- e) a garantire il raccordo con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e con l'AGEA, relativamente alle anticipazioni di cassa;
- f) a predisporre periodiche relazioni alla Giunta regionale, alla competente commissione consiliare, all'AGEA e alla Commissione europea sull'andamento della gestione.

3. All'Agenzia può essere affidata, previa stipula di apposita convenzione, la gestione di ogni altro aiuto in materia di agricoltura e sviluppo rurale e di altri fondi dalla Regione *del Veneto* e dagli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", anche limitatamente alle funzioni di esecuzione e di contabilizzazione dei pagamenti di cui al comma 2, lettere b) e c).

3 bis. Qualora all'Agenzia venga affidata, *dalla Regione del Veneto* ai sensi della presente legge, la gestione di interventi, la stessa esercita anche le funzioni inerenti l'irrogazione delle sanzioni amministrative relative agli interventi medesimi. I provvedimenti inerenti l'irrogazione delle sanzioni sono adottati dal Direttore.

4. La Regione può affidare all'Agenzia anche lo svolgimento di compiti inerenti il monitoraggio di flussi finanziari relativi ai fondi strutturali dell'Unione europea.

4 bis. La Giunta regionale può affidare all'Agenzia, mediante stipula di apposita convenzione, l'esecuzione di rilevazioni statistiche in materia agricola."

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'art. 3 della legge regionale n. 31/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 3 - Esercizio delle funzioni.

1. L'Agenzia, per l'esercizio delle funzioni di autorizzazione dei pagamenti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), si avvale prioritariamente degli uffici regionali (leggasi "regionali") e può avvalersi degli enti locali, mediante la stipula di apposita convenzione, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1663/95 e delle linee direttrici per la revisione dei conti del FEOGA.

2. La funzione di autorizzazione di cui al comma 1 comprende le fasi procedurali relative al ricevimento delle domande, all'istruttoria e all'emissione del nulla osta al pagamento.

3. L'Agenzia può stipulare convenzioni con i "Centri autorizzati di assistenza agricola" (CAA) per lo svolgimento di compiti di propria competenza, ai sensi dell'articolo 3 bis, comma 3, del decreto legislativo n. 165/1999, e successive modifiche.

4. L'Agenzia, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1663/95, può altresì stipulare convenzioni con altri enti e organismi per lo svolgimento di attività di propria competenza.

5. Le convenzioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 devono individuare puntualmente le modalità e le procedure per l'esercizio dei compiti affidati e i centri di responsabilità nonché prevedere le modalità di esercizio delle azioni sostitutive, da parte dell'Agenzia, nei casi di inerzia o d'inadempimento.

5 bis. L'Agenzia ha un proprio albo ufficiale, sito presso la sede centrale e presso le sedi periferiche, nel quale, ai fini della decorrenza dei relativi effetti giuridici, vengono pubblicati, mediante affissione, gli atti per i quali la legge o i regolamenti prevedono tale forma di pubblicità.

6. La Giunta regionale definisce le modalità di attuazione del presente articolo nonché eventuali ulteriori condizioni e criteri per lo svolgimento di attività da parte dei "Centri autorizzati di assistenza agricola" (CAA)."

6 bis. L'Agenzia può stipulare accordi e convenzioni e partecipare a progetti con altre amministrazioni pubbliche italiane ed europee, al fine di scambiare esperienze e capitalizzare i risultati di azioni e interventi connessi allo svolgimento delle proprie attività istituzionali."

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'art. 4 della legge regionale n. 31/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 4 - Competenze della Giunta regionale.

1. La Giunta regionale:

a) definisce gli indirizzi in materia di organizzazione e di dotazione organica dell'Agenzia;

b) omissis

c) presenta al Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5, il bilancio di esercizio dell'Agenzia unitamente a una relazione sul raggiungimento degli obiettivi di cui ai programmi aziendali.

2. Nei casi di accertata inattività dell'Agenzia che comporta inadempimento degli obblighi e pericolo di grave pregiudizio degli interessi della Regione, si applica l'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 165/1999 e successive modifiche."

c bis) approva le convenzioni operative dell'Agenzia con altre regioni o province autonome di cui all'articolo 2, comma 1 ter."

Nota all'articolo 4

- Il testo dell'art. 5 della legge regionale n. 31/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 5 - Organi dell'Agenzia.

1. Sono organi dell'Agenzia:

a) il Direttore;

b) il *Revisore dei conti*."

Nota all'articolo 6

- Il testo dell'art. 11 della legge regionale n. 31/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 11 - Bilancio, contabilità e risorse finanziarie.

1. Le entrate proprie dell'Agenzia sono costituite da:

- a) somme destinate all'Agenzia dall'Unione europea per il finanziamento o il cofinanziamento della struttura dell'organismo pagatore e dei rimborsi forfettari da parte del FEOGA destinati al funzionamento della struttura;
- b) contributo ordinario *della Regione del Veneto* per il funzionamento;
- c) contributi straordinari *della Regione del Veneto* per attività specifiche;
- c bis) somme assegnate da altre regioni e province autonome per l'esercizio di funzioni di cui all'articolo 2, commi 1 bis e 1 ter, secondo quanto stabilito dalle relative convenzioni operative.*
- d) somme assegnate dalla Regione e dagli enti locali in relazione alle competenze affidate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, a titolo di compenso per gli oneri di gestione delle funzioni affidate;
- e) risorse assegnate ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni;
- e bis) entrate proprie derivanti da rimborsi o corrispettivi per attività e servizi resi a terzi in misura non prevalente.

Il bilancio per le relative attività è formulato in termini di competenza e di cassa ed ha come termine di riferimento temporale l'anno solare.

1 bis. L'Agenzia può accedere a mutui e ad altre operazioni di indebitamento per poter far fronte alle proprie spese di investimento. L'importo complessivo delle annualità di ammortamento per capitale e interessi non può superare il 10 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate correnti di cui alla lettera b) del comma 1.

2. Non costituiscono entrate proprie dell'Agenzia e sono gestite separatamente e nel rispetto dei vincoli di destinazione derivanti dalla legislazione comunitaria, nazionale e regionale:

- a) le somme assegnate all'Agenzia dall'Unione europea, dallo Stato, dalla Regione e da altri Enti, destinate ad essere erogate a terzi a titolo di aiuti, premi o contributi, anche cofinanziati, ai sensi della normativa comunitaria;
- b) le somme assegnate dalla Regione e dagli enti locali per le finalità di cui all'articolo 2, comma 3.

Le somme di cui al presente comma sono gestite in due distinti conti infruttiferi intestati all'Agenzia, presso la tesoreria.

3. Il bilancio per le attività di cui al comma 2, lettera a) è formulato in termini di sola cassa e inizia il 16 ottobre e termina il 15 ottobre dell'anno successivo.

4. Per la gestione delle attività eventualmente affidate, di cui al comma 2, lettera b), è adottato un bilancio separato formulato in termini finanziari di sola cassa e il relativo esercizio finanziario ha come riferimento l'anno solare.

5. Il regolamento di contabilità disciplina la gestione delle tipologie di attività con riferimento ai principi fondamentali della contabilità regionale per le attività di cui al comma 1, e con riferimento alla normativa comunitaria, nazionale e regionale per le attività di cui al comma 2.

6. Il Direttore dell'Agenzia adotta il bilancio preventivo annuale, per la gestione della attività di cui al comma 1, redatto in termini di competenza e di cassa, e lo trasmette alla Giunta regionale, per l'approvazione, entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Il bilancio consuntivo deve essere trasmesso entro il mese di maggio dell'anno successivo a quello a cui si riferisce.

7. I conti annuali riferiti all'attività di organismo pagatore per le spese a carico del FEOGA, sezione garanzia sono certificati ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come modificato da ultimo dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188. I conti annuali sulla gestione di altri fondi saranno certificati in relazione alla specifica normativa del fondo. (15)

8. L'Agenzia può avvalersi della convenzione di tesoreria stipulata dalla Regione Veneto ai sensi della legge regionale 2 marzo 1972, n. 8, “Istituzione del servizio di tesoreria della Regione” ovvero, mediante procedure ad evidenza pubblica, stipulare apposita convenzione per l'assegnazione delle funzioni di tesoreria.

9. In caso di correzione finanziaria negativa, da parte del FEOGA sezione “garanzia”, imputabile all'Agenzia, si applica il comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 e successive modifiche.”.

4. Struttura di riferimento

Direzione agroalimentare